



Comune di Castelnuovo del Garda

COPIA

N°29 Reg. delib.	Ufficio competente AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE
----------------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI - ANNO 2021
----------------	--

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali in modalità mista, giusta Ordinanza sindacale n. 52 del 21.06.2021. All'appello risultano:

	Presenti/Assenti	
Dal Cero Giovanni	Presente	
Zaglio Cinzia	Presente	
Ardielli Rossella	Presente	
Gugole Gianfranco	Presente	
Righetti Thomas	Assente	
Berto Marilinda	Presente	
Tacconi Franco	Presente	
Adami Andrea	Assente	
Trivellin Franco	Presente	
Tinelli Francesca	Presente	
Gallina Paolo	Presente	
Filippi Giampietro	Presente	
Oliosì Riccardo	Presente	
Sandrini Davide	Presente	
Fiorio Silvia	Assente	
Trotti Chiara	Presente	
Oliosì Roberto	Presente	
	14	3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO verbalizzante Spagnuolo Massimiliano che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dal Cero Giovanni - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI - ANNO 2021
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Zaglio Cinzia

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17.07.2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»;

RITENUTO di prevedere, secondo quanto disciplinato dal decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 così come modificato dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69, un'apposita agevolazione del 25% applicabile alla tariffa variabile per le utenze non domestiche che siano in regola con i pagamenti degli anni precedenti e che rispettino i seguenti requisiti:

- **Soggetti beneficiari:**
 - a)** titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario
- **Condizioni:**
 - a)** l'agevolazione spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del **fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.** Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di

beni o di prestazione dei servizi.

- b)** al fine della concessione dell'agevolazioni di cui sopra, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 dicembre dell'anno 2021 copia dell'istanza telematica presentata all'Agenzia delle Entrate per l'ottenimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge n. 41 del 22.03.2021 con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, e copia dell'avvenuto accreditamento del contributo sul c/c. Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 31.07.2021 l'agevolazione verrà calcolata direttamente nella bolletta dell'anno 2021 mentre, se la domanda verrà presentata successivamente, ma entro e non oltre il 31 dicembre 2021, l'ufficio tributi precederà con l'emissione di apposito conguaglio e/o rimborso.
- c)** al fine della concessione della presente agevolazione, i pagamenti TARI relativi agli anni precedenti devono essere stati regolarmente corrisposti

ATTESO che l'onere finanziario per le sopra citate agevolazioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 129.566,00 per le utenze non domestiche e che tale somma trova copertura nel fondo previsto dall'art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 in fase di conversione in legge, mentre l'onere finanziario per le agevolazioni per le utenze domestiche ammonta ad € 14.000,00 e che tale somma trova copertura nei fondi propri di bilancio;

DATO ATTO inoltre che, l'istituzione della TARI, fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/07/2021;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

1. Di approvare, per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	165.001,90	0,80	1.514,89	0,60	0,225610	36,324078
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	201.912,29	0,94	1.574,37	1,40	0,265092	84,756182
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	162.352,94	1,05	1.314,79	1,80	0,296113	108,972234
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	131.956,47	1,14	992,25	2,20	0,321495	133,188286
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	35.546,98	1,23	254,62	2,90	0,346876	175,566377
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	27.538,10	1,30	161,40	3,40	0,366617	205,836443

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	1.378,00	0,54	4,39	0,288819	0,828778
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	480,00	0,37	3,00	0,197895	0,566363
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	26.502,01	0,56	4,55	0,299516	0,858984
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	297.037,00	0,82	6,73	0,438578	1,270541
2 .5	STABILIMENTI BALNEARI	190,00	0,51	4,16	0,272774	0,785356
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	4.688,18	0,43	3,52	0,229986	0,664532
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	67.731,00	1,42	11,65	0,759489	2,199377
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	18.317,17	1,02	8,32	0,545548	1,570713
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	1.252,00	1,13	9,21	0,604382	1,738734
2 .11	UFFICI, AGENZIE	5.999,29	1,30	10,62	0,695307	2,004925
2 .12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	5.349,00	0,58	4,77	0,310213	0,900517
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	10.422,00	1,20	9,85	0,641821	1,859559
2 .14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,PLURILICENZE	1.081,00	1,46	11,93	0,780883	2,252237
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI	911,89	0,72	5,87	0,385093	1,108183
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	1,44	8,90	0,770112	1,680182
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI	2.175,53	1,29	10,54	0,689958	1,989822
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO	4.070,00	0,93	7,62	0,497412	1,438562
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	2.522,71	1,25	10,25	0,668564	1,935074
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	23.441,84	0,65	5,33	0,347653	1,006238
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	20.501,87	0,82	6,71	0,438578	1,266765
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,PIZZERIE,PUB	2.108,86	7,60	45,67	4,064872	8,621935
2 .23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	530,00	6,24	39,78	3,337474	7,509975
2 .24	BAR, CAFFE',PASTICCERIA	2.743,22	5,13	32,44	2,743788	6,124273
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	3.159,00	2,39	19,61	1,278295	3,702127
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2.220,00	2,08	17,00	1,112491	3,209391
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	603,66	9,23	58,76	4,936680	11,093166
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0,00	5,21	28,70	2,786382	5,418128

2 .30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	823,00	1,48	12,12	0,791580	2,288107
-------	-----------------------	--------	------	-------	----------	----------

2. Di dare atto che, in forza del Regolamento per l'applicazione della TARI, verranno applicate le seguenti agevolazioni-riduzioni tariffarie per la componente TARI, solo se in regola con i pagamenti pregressi:

	Misura riduzione tariffaria
Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero così come definiti dal D.Lgs 116/2020	Max 30% tariffa variabile
Riduzioni per attività commerciali prive di slot-machines e video-poker	20% tariffa fissa e variabile
Agevolazione per le utenze non domestiche a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno, come specificato dal Decreto-Legge n. 41 del 22.03.2021 con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69	25 % tariffa variabile
Attività commerciali che operano manutenzioni o rinnovo locali	20% tariffa fissa e variabile fino ad un massimo di € 1.000,00
Famiglie con ISEE inferiore ad € 8.265,00	20% sulla tariffa fissa e variabile
Famiglie con uno o più figli di età inferiore a 36 mesi	20 € per ciascun bambino
Portatori di handicap o invalidi al 100%	30% sulla tariffa fissa e variabile

Di dare atto che l'onere finanziario per le agevolazioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 129.566,00 per le utenze non domestiche e che tale somma trova copertura nel fondo previsto dall'art. 6 del Decreto Legge n.73 del 25/05/2021 in fase di conversione in legge, mentre l'onere finanziario per le agevolazioni per le utenze domestiche ammonta ad € 14.000,00 e che tale somma trova copertura nei fondi propri di bilancio;

3. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che la stessa, verrà riversata senza transitare dal bilancio comunale;
4. Di determinare, la scadenza delle rate TARI per l'anno 2021 come segue:
 - Prima rata 30 settembre;
 - Seconda rata 30 dicembre;
5. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che

l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza a procedere con i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI - ANNO 2021
----------------	---

PUNTO 10 ODG: “APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI - ANNO 2021”.

DAL CERO GIOVANNI – Sindaco

Lascio ancora la parola l'Assessore Zaglio.

ZAGLIO CINZIA – Assessore

Grazie, Sindaco.

Con questa delibera andiamo ad approvare le tariffe, i coefficienti per la gestione della tassa dei rifiuti, TARI, e la determinazione delle scadenze della riduzione per l'anno 2021.

È stato già predeterminato il fondo con il D.L. 73 del 25 maggio del 2021, che con l'art. 6 hanno già definito l'importo che riconosceranno alle imprese del Comune di Castelnuovo del Garda per il Covid, che sono circa 130.000 euro.

Quello che facciamo noi, abbiamo deciso di ribaltarlo sulle aziende, ma in che modo?

Con una stima del 25%, abbiamo calcolato questa stima in base ad uno studio fatto degli uffici in base alle aziende che ci sono e quello che potrebbero entrare le aziende titolari di partita IVA, che potrebbero fare la richiesta perché, come sapete, va erogato questo sconto a richiesta, prendendo tutte le aziende che hanno avuto un decremento del fatturato rispetto all'anno precedente del 30%, che così sia valutato che questo studio potrebbe portare ad uno sconto del 25% nella tariffa variabile degli aventi diritto.

(Alle ore 23:18 esce il consigliere Adami: il consiglio scende a 14 presenti).

Questa è la proposta che andiamo a fare stasera, riguardante le utenze non domestiche, perché per quanto riguarda le utenze domestiche non abbiamo avuto, purtroppo, nessun riconoscimento ai Comuni. Anche se l'anno scorso avevamo fatto una riduzione anche alle utenze domestiche, accollandoci noi, come bilancio, e poi richiedendolo al Ministero, quest'anno proprio ci hanno imposto che non si poteva fare per le utenze domestiche, ma solo per quelle extra domestiche: i titolari di partita IVA.

Come vi ho già detto, questa scontistica viene fatta andando a ritroso e avere almeno un decremento del fatturato del 30% rispetto all'anno precedente.

DAL CERO GIOVANNI – Sindaco

Ci sono domande?

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

Sì.

DAL CERO GIOVANNI – Sindaco

Consigliere Olios Roberto, prego.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

In merito alle domande credo, se ricordo bene, sono le aziende che devono chiedere, devono presentare la domanda telematicamente per poter accedere?

ZAGLIO CINZIA – Assessore

Sì, in questo modo. Infatti è solo su richiesta, per quello che noi abbiamo calcolato, pensiamo comunque che noi pubblicizzeremo anche la cosa, ma venga fatto delle aziende sicuramente. Anche perché il termine di pagamento è stato posticipato.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

Poi prima, nella delibera di approvazione della variazione di bilancio, avevo chiesto come era stato determinato questo importo, se era stato un importo deciso dal Ministero o da chi per esso, perché mi ricordavo di aver letto che, nella delibera qua si legge che sulla base delle stime effettuate dall'ufficio monta a 129, in realtà è stata fatta l'operazione inversa, cioè dai 129 si è arrivati a determinare il 25%.

(Voce da fuori microfono)

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

Perché mi chiedevo come hanno fatto ad arrivare a determinare una cifra di 129.566...

ZAGLIO CINZIA – Assessore

Il concetto che dice il Consigliere Oliosì è giusto, nel senso che questi saranno quelli che arrivano dal Ministero, i 130,000 euro, però si è dovuto fare una stima per calcolare... è per quello che hanno scritto così, per calcolare quello che arriverà a noi.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

Al Ministero è stata data un'indicazione.

ZAGLIO CINZIA – Assessore

Come?

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

Al Ministero è stata data un'indicazione da parte degli uffici della somma di cui necessitava il Comune.

ZAGLIO CINZIA – Assessore

No, adesso spiega tecnicamente il Dottor Guzzi.

GUZZI ENRICO – Vicesegretario

A differenza di quello che era successo l'anno scorso, dove fondamentalmente eravamo andati, un po' come tutti i Comuni, in via pionieristica perché ci dicevano che potevamo fare, ma non sapevamo esattamente quanto, abbiamo provato a ipotizzare una cifra e l'abbiamo buttata lì, sia per le utenze non domestiche che per le utenze domestiche.

Cosa è successo? Che quest'anno, invece, il Ministero è arrivato prima e ha detto: "Bene, questo è quello che ti avevo riconosciuto" e effettivamente ci ha, fatalità, riconosciuto anche qualcosa sulle utenze non domestiche, mi sembra attorno ai 30.000 euro, una cosa del genere. Mentre, invece, nello stesso Decreto poi ha detto: "Beh, io quest'anno però ti do i 129.000 e rotti, quasi 130.000 euro, questo è, fatteli bastare?"

Ora, siccome poi però cambia il metodo di calcolo, è vero anche che poi, nella delibera, cosa abbiamo cercato di fare? Siccome va a richiesta, io ho dovuto comunque cercare di fare una stima, ipotizzando quelli che comunque hanno avuto un problema di fatturato a livello di aziende, di partite IVA che hanno avuto questo problema sempre di Covid, ho detto: "Più o meno, quelli che potrebbero farmi questa domanda chi sono?" e ho stimato e ho fatto rientrare la cifra.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

Il caso, ecco, adesso mi immagino che casomai sarà il problema contrario, che ci siano più richieste, cioè si evade col criterio con cui vengono evase le richieste.

GUZZI ENRICO – Vicesegretario

É chiaro che dovremo poi procedere a consuntivo, a fare una rendicontazione finale.

ZAGLIO CINZIA – Assessore

Potrebbe succedere che la percentuale risulta inferiore.

GUZZI ENRICO – Vicesegretario

Certo, o che arrivino più richieste o meno richieste, quello si fa solo...

ZAGLIO CINZIA – Assessore

O potrebbe essere anche maggiore in base alle richieste. E per quanto riguarda il discorso delle utenze domestiche che dicevo prima, rimane comunque l'ISEE in base ai figli invalidi e quello sì, è aumentato il tetto come sapete, rispetto al passato che adesso sono più di 8.000 euro rispetto ai 5.000 precedenti, è stata aumentata la soglia.

Mentre prima avevamo fatto quel discorso dei 0,5 per tutte le utenze, quest'anno non si è potuto con rammarico.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

Un'ultima cosa: in merito all'approvazione dei coefficienti, soliti KA, KC... di solito, se non ricordo male, c'era anche una indicazione però delle percentuali di copertura dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, il fatto che non ci sia più in delibera questa suddivisione è dovuto al fatto che c'è qualcuno che decide a monte rispetto a quello che è il Comune, cioè sempre per il discorso di fabbisogni standard e si possono conoscere le percentuali di copertura?

GUZZI ENRICO – Vicesegretario

Di fatto non sono invariate, perché sono quelle che si sono cristallizzate.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

40% domestiche e 60%...

GUZZI ENRICO – Vicesegretario

Se io dovessi provvedere a fare una variazione di questo genere, è un bel casino, nel senso che bisogna giustificarlo bene.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

Invece, l'ultima cosa. Vedo che nelle varie categorie, rispetto a quelle che eravamo soliti approvare, non c'è più la categoria aggiunto 2.28, ipermercati di generi misti. È stata tolta volutamente o è un'omissione perché...

GUZZI ENRICO – Vicesegretario

Perché probabilmente non c'è nessuno.

ZAGLIO CINZIA – Assessore

Non c'è nessuno sul nostro territorio, in questo senso, è per quello che è stata tolta e accorpata ad altri.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

Non ricordo anche che ci siano discoteche o night club nel nostro territorio, però la categoria c'è.

ZAGLIO CINZIA – Assessore

...verificare, perché mi sembra che ci fosse qualcosa in merito.

GUZZI ENRICO – Vicesegretario

Comunque, è un calcolo numerico che mi viene direttamente dalla (...).

OLIOSI ROBERTO – Consigliere

Ma al di là di questa, era solo perché controllando se i coefficienti erano cambiati, mi sono accorto che mancava una categoria, tutto lì, la 2.28.

DAL CERO GIOVANNI – Sindaco

Ci sono altre domande? Possiamo...

ZAGLIO CINZIA – Assessore

Forse, scusi un attimo, Sindaco, non vorrei che fosse il discorso della sala slot, sala giochi, però devo verificare, perché mi ricordo che ne è stato parlato e gli uffici hanno detto che bisognava lasciare questa voce, comunque verificherò e poi le faccio sapere.

DAL CERO GIOVANNI – Sindaco

Siamo all'approvazione "Tariffe e coefficiente per la gestione della tassa rifiuti TARI e determinazione scadenze e riduzione anno 2021.

DAL CERO GIOVANNI – Sindaco

Chi è favorevole alzi la mano. Astenuti? Contrari.

DAL CERO GIOVANNI – Sindaco

Qui c'è anche l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole alzi la mano. Astenuti? Contrari?

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

UDITA l'esposizione del relatore e la discussione scaturita;

CON 10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Oliosì Riccardo, Sandrini Davide, Trotti Chiara e Oliosì Roberto) legalmente espressi dai 14 presenti per alzata di mano:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Inoltre, con 10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Oliosì Riccardo, Sandrini Davide, Trotti Chiara e Oliosì Roberto) legalmente espressi dai 14 presenti per alzata di mano:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4^a, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U. Enti Locali), stante l'urgenza a procedere con i provvedimenti conseguenti.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla S.AR.HA. Società Cooperativa Sociale Onlus di Marghera (VE) mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI - ANNO 2021

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Eventuali annotazioni:

Data 23-06-21

Il Responsabile del servizio
Guzzi Enrico

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI - ANNO 2021

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;

Eventuali annotazioni:

Data 24-06-21

Il Responsabile del servizio
Serpelloni Katia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE SCADENZE E RIDUZIONI - ANNO 2021
----------------	---

La presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

☐ diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
avv. Dal Cero Giovanni

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO
Spagnuolo Massimiliano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 29 del 28-06-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER LA
GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE
SCADENZE E RIDUZIONI - ANNO 2021**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'albo online del Comune come previsto dall'art 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con numero 775 e vi rimarrà per 15 giorni (salvo specifiche disposizioni di legge).

Castelnuovo del Garda li 16-07-2021

L'INCARICATO COMUNALE
Bedotto Angela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

MODULO PER ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
